REPUBBLICA ITALIANA 10042-2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto
responsabilità civile insegnanti scuole

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele	VARRONE	Presidente	R.G.N.16241/02
Dott. Fabio	MAZZA	Consigliere	18997/02
Dott. Camillo	FILADORO	Consigliere	Cron. 10042
Dott. Mario	FINOCCHIARO	Cons. Relatore	Rep. 1970
Dott. Giulio	LEVI	Consigliere	Ud. 04/04/06

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Contributo unificato

sul ricorso [16241/02 R.G.] proposto da:

[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, via Lima n. 14, presso l'avv. Mario Ettore Verino, che lo difende unitamente all'avv. Enrico Bulfone, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

[redacted]; [redacted]; [redacted]; **Ministero della Pubblica Istruzione;** [redacted]

- intimati -

nonché sul ricorso [18997/02 R.G.] proposto da:

2006 585

[redacted], elettivamente domiciliato in Roma,

via Pasubio n. 15, presso l'avv. Dario Buzzelli, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Salvatore Sagliocca, giusta delega in atti;

- controricorrente ricorrente incidentale -

contro

V[redacted] R[redacted]o, elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio n. 34, presso l'avv. Guido Romanelli, che lo difende unitamente all'avv. Maurizio Conti, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonché contro

R[redacted] A[redacted]; B[redacted] R[redacted]; Ministero della Pubblica Istruzione; D[redacted] S[redacted] G[redacted];

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 3/02 del 23 marzo 2001 - 4 gennaio 2002 (R.G. 562/99).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2006 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;

Udito l'avv. M.E. Verino per il ricorrente principale;

e l'avv. G. Romanelli per V[redacted] R[redacted], controricorrente al ricorso incidentale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso chiedendo il rigetto sia del ricorso principale che di quello

incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 25 luglio 1996 Z[redacted] S[redacted] ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Trieste B[redacted] R[redacted], V[redacted] F[redacted], R[redacted] A[redacted], D[redacted] S[redacted] G[redacted], facenti parte del personale dell'Istituto professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Giacomo Ceconi di Udine, nonché il Ministero della Pubblica Istruzione per sentirli condannare al pagamento in solido della somma di lire 91.589.600 a titolo di risarcimento dei danni alla persona subiti il giorno 29 giugno 1984 all'interno dell'Istituto indicato, mentre svolgeva lavori di pulizia e smontaggio di una macchina fresatrice adoperata il giorno precedente nell' espletamento di prove di esame.

Ha esposto l'attore che, quale studente, unitamente a altro compagno, certo P[redacted], su incarico degli insegnanti aveva iniziato le operazioni sotto la sorveglianza del tecnico B[redacted]: avendo chiesto aiuto al detto B[redacted] quest'ultimo, senza fare indossare a esso Z[redacted] e all'altro studente occhiali protettivi aveva iniziato a percuotere la macchina con un martello e da uno dei colpi era guizzata una scheggia metallica che aveva perforato l'occhio di esso attore.

Costituitisi con separate comparse, i convenuti, tranne il D[redacted] S[redacted], questi hanno resistito alla domanda avversaria eccependo la carenza di legittimazione passiva e, comunque, la intervenuta prescrizione del diritto azionato da controparte.

Svoltasi l' istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 14 luglio 1999 ha rigettato la domanda nei confronti del D[redacted] S[redacted] nonché del V[redacted], del B[redacted] e del R[redacted], accogliendola nei confronti del Ministero, con condanna dello stesso al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 81.278.000 oltre interessi dal 29 giugno 1984, oltre spese di causa.

Gravata tale pronunzia in via principale dal Ministero della Pubblica Istruzione e in via incidentale dallo Z[redacted] nonché dal B[redacted] la Corte di appello di Trieste 23 marzo 2001, pubblicata il 4 gennaio 2002 in riforma della sentenza del primo giudice, da un lato, ha rigettato la domanda dell'attore nei confronti di D[redacted] S[redacted] G[redacted] e di V[redacted] F[redacted], dall'altro, ha condannato in solido il Ministero della Pubblica Istruzione, R[redacted] A[redacted] nonché B[redacted] R[redacted] al pagamento in favore di Z[redacted] S[redacted] della somma di lire 81.278.000 oltre gli interessi legali dal 29 giugno 1984 al saldo.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia notificata il 4 aprile 2002 ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi R[redacted] A[redacted], con atto 29 maggio 2002.

Resiste, con controricorso e ricorso incidentale, notificato il 28 giugno 2002 e date successive, Z[redacted]O S[redacted]o affidato a un motivo.

Resiste con controricorso al ricorso incidentale V[redacted] F[redacted].

Con ordinanza 21 novembre 2005, rilevato che sia il ricorso principale che quello incidentale erano stati notificati al Ministero della Pubblica Istruzione presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, è stata disposta la rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura generale dello Stato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado, in relazione all'incidente verificatosi il 29 giugno 1984 nell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato Giacomo Ceconi di Udine ed in esito al quale ha riportato gravi lesioni lo studente Z[redacted] S[redacted]o, hanno condannato al risarcimento dei danni, in favore dello Z[redacted]O, in via tra loro solidale, il Ministero della Pubblica Istruzione, l' in-

segnante R[redacted] A[redacted] e il tecnico B[redacted] R[redacted], confermando, peraltro, il rigetto della domanda [dello Z[redacted]] nei confronti di D[redacted] S[redacted] G[redacted] [bidello presso il ricordato istituto] e di V[redacted] F[redacted] [altro insegnante dello stesso istituto].

3. Il ricorrente principale R[redacted] A[redacted] censura la riassunta pronunzia, con i primi tre motivi, nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità di esso concludente in ordine ai fatti di causa, con il quarto, nella parte in cui ha rigettato la domanda nei confronti del D[redacted] S[redacted] e del V[redacted].

4. Premesso quanto sopra osserva la Corte, *in limine*, che il ricorso, proposto dal R[redacted], nei confronti del D[redacted] S[redacted] e del V[redacted] deve essere dichiarato inammissibile.

L'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (cfr., ad esempio, tra le tantissime, Cass.8 settembre 2003, n. 13091).

Applicando il riferito principio, al caso di specie non può - *ex officio* (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593) - non evidenziarsi che nessuna utilità pratica deriverebbe alla parte ricorrente dall'accoglimento del proposto ricorso, nei confronti del D[redacted] S[redacted] e del V[redacted].

Anche, infatti, nella eventualità dovessero [per ipotesi] risultare fondate tutte le deduzioni svolte con il quarto motivo e giungersi, per l' effetto, alla conclusione che in ordine ai fatti per cui è causa sussiste una concorrente responsabilità dei predetti, non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione del capo della sentenza che ha condannato il R[redacted] al pagamento - in solido con il Ministero della Pubblica Istruzione - all'intero risarcimento dovuto al danneggiato Z[redacted].

Deve ribadirsi, in particolare, che costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice - da cui totalmente e immotivatamente prescinde il ricorrente principale - l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gra-

vità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.

Al riguardo costituisce, inoltre, *ius receptum* presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, il rilievo in forza del quale il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3803; Cass. 12 dicembre 2001, n. 15687; Cass. 3 aprile 1997, n. 1869; Cass. 16 febbraio 1996, n. 1199; Cass. 20 gennaio 1995, n. 620; Cass. 29 novembre 1994, n. 10201 e Cass. 8 giugno 1994, n. 5546, tra le tantissime).

Deriva, da quanto precede, che allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente a altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti alcuna do-

manda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti della domanda attrice.

Perché le ricordate argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e integrino, ex art. 99 e ss. c.p.c. delle «domande», nei confronti degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggianti) è, invece, indispensabile che il detto convenuto, richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella semplice richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, palesemente, non può essere introdotta, per la prima volta, in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità.

Quanto precede, del resto, trova ulteriore conferma, altresì, nel dato, pacifico, in dottrina come presso una più che consolidata giurisprudenza di questa

Corte regolatrice, che l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, per cui non è configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause in appello neppure nell'ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva dell'incidente (e perciò del danno) (tra le tantissime, Cass. 11 aprile 2000, n. 4602; Cass. 5 novembre 1999, n. 12325; Cass. 8 giugno 1995, n. 6479, tra le tantissime).

Deriva, infatti, da quanto precede, a parere di questo Collegio, nell'ordine:

- da un lato, che si deroga al riferito principio (della insussistenza di un rapporto di inscindibilità di cause, in presenza di fatto illecito addebitabile a più persone) esclusivamente nell'eventualità la disputa tra i convenuti in ordine all'individuazione del responsabile dia origine ad un'altra causa, che può prospettarsi come dipendente da quella introdotta dall'at-

tore soltanto quando sia stata introdotta, da uno dei convenuti nei confronti degli altri, una domanda intesa ad accertare la responsabilità esclusiva di costoro, ovvero, presupponendo la corresponsabilità affermata dall'attore, intesa all'azione in via di regresso (Cass. 11 aprile 2000, n. 4602);

- dall'altro, che in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui esso condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (Cass. 12 dicembre 2001, n. 15687, cit.).

Pacifico quanto sopra, non controverso che nella specie non risulta mai formulata, in sede di merito, alcuna domanda di regresso, da parte del R[redacted] nei confronti dei [presunti] corresponsabili dei fatti denunziati D[redacted] S[redacted] G[redacted] e V[redacted] F[redacted], in

ordine alla vicenda per cui è controversia, è di palmare evidenza che integra una domanda nuova, preclusa in questa sede, la richiesta, proveniente dal ricorrente principale, di accertamento della concorrente responsabilità dei predetti D[redacted] S[redacted] e V[redacted], con pronunzia che tenga, conseguentemente, ferma la condanna di esso concludente.

5. Passando all'esame dei primi tre motivi del ricorso del R[redacted] si osserva che il ricorrente ha denunziato, nell' ordine:

- da un lato, «violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043, c.c., 28 cost. e del d.P.R. 10 ottobre 1957, n. 3» [primo motivo];

- dall'altro, «incongrua motivazione su un punto decisivo della controversia ed in particolare sulla sussistenza dei presupposti per una responsabilità del R[redacted] *ex* art. 2043 c.c., per il danno alla persona subito dallo Z[redacted]», assumendo, alla luce di tutte le risultanze di causa, di non potersi ritenere responsabile dei fatti addebitatigli [secondo motivo];

- da ultimo, in via subordinata all'eventualità si ritenesse provata la sua responsabilità «violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 2048 c.c. e 61, l. n. 312 del 1980», non sussistendo, in forza di quest'ultima disposizione la propria legitti-

mazione passiva in ordine alla presente controversia [terzo motivo].

6. Precisato quanto sopra, osserva la Corte che il terzo motivo, ancorché espressamente subordinato al rigetto dei precedenti, deve essere esaminato con precedenza, rispetto a questi.

6. 1. Deve ribadirsi, infatti, che ove sia proposto subordinatamente a altri, o, eventualmente, con ricorso incidentale subordinato ad opera della parte totalmente vittoriosa nel merito, un motivo di ricorso per cassazione avverso una statuizione, sfavorevole alla parte ricorrente, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione al rigetto di altri motivi proposti dalla stessa parte o all'accoglimento del ricorso avversario.

Ciò in quanto le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire - applicabili anche al giudizio di legittimità - non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti.

L'eventuale espressa subordinazione di un motivo del ricorso alla infondatezza di altri, spiegati in via principale, in particolare, è produttiva di effetti soltanto quando le questioni pregiudiziali o prelimina-

ri non siano rilevabili d'ufficio, e ciò tanto per la loro intrinseca natura quanto perché sono state esaminate e decise nel giudizio di merito (Sulla questione, tra le tantissime, cfr. Cass. 28 ottobre 2005, n. 20998, specie in motivazione, nonché Cass. 9 settembre 2004, n. 18169; Cass. 21 luglio 2001, n. 9959; Cass. sez. un., 23 maggio 2001, n. 212).

6. 2. Pacifico quanto precede, si osserva - ancora una volta in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa corte regolatrice - che il difetto di legittimazione, attiva e passiva, è rilevabile anche d'ufficio, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio (tra le tantissime, cfr. Cass. 23 novembre 2005, n. 24594; Cass. 19 luglio 2005, n. 15208; Cass. 22 giugno 2005, n. 13403; Cass. 7 luglio 2005, n. 12286).

6. 3. Non controversi i principi di diritto sopra esposti e pacifico, altresì, in linea di fatto, che con il terzo motivo parte ricorrente assume - in sintesi - che a norma dell'art. 61, legge n. 312 del 1980, malamente interpretata dai giudici *a quibus*, esso concludente era privo di legittimazione passiva a resistere alla domanda contro di lui proposta dallo Z[redacted], è di palmare evidenza che con tale motivo è stata sollevata una questione preliminare rilevabile d'ufficio e, per

l'effetto, da esaminare con precedenza, rispetto ai precedenti due motivi, ancorché dal ricorrente subordinato al rigetto di questi ultimi.

7. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto la legittimazione passiva del R[redacted], rispetto alla domanda risarcitoria proposta dallo Z[redacted] interpretando la disposizione di cui all'art. 61 della legge n. 312 del 1980 nel senso che quest'ultimo esclude la legittimazione passiva dell'insegnante esclusivamente nell'eventualità di danni provocati per comportamenti degli allievi e non anche nella eventualità il danno si sia verificato per omissione, da parte degli insegnanti, dei loro doveri, anche quanto al dovere di vigilare sugli alunni.

Si precisa, infatti, al riguardo, nella sentenza gravata «gli insegnanti V[redacted] e R[redacted] devono per parte loro essere chiamati a rispondere per omissione dei loro doveri quali insegnanti, avendo per colpa, consistita per il V[redacted] nel non recarsi puntualmente a scuola senza avvertire della sua assenza o del suo ritardo e per il V[redacted] [*recte:* il R[redacted]] nel fatto di essere disinteressato del lavoro affidato ai ragazzi e per aver delegato la sorveglianza del lavoro stesso al tecnico».

8. L'assunto non può trovare conferma.

In conformità a una giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte regolatrice - da cui del tutto immotivatamente si è discostata la Corte di appello di Trieste - infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che per effetto dell'art. 61, l. 11 luglio 1980, 312, sono riferibili direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti, sì, pertanto, che sussiste la legittimazione passiva del Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a *culpa in vigilando* del personale docente (Cfr. Cass. 10 maggio 2005, n. 9752).

In particolare, in tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza [e, quindi, anche nell'eventualità questa omissione sia consistita nella circostanza di avere delegato la funzione stessa a un terzo], la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione di cui all'art. 2048, comma 2, c.c., nei giudizi di danno per *culpa in vigilando* è attuata dall'art. 61, l. 11 luglio 1980, n. 312, non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sulla operatività dell'art. 2048, comma 2, c.c. nei detti giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legitti-

mato passivo è il Ministero dell'istruzione (Cass. 11 febbraio 2005, n. 2839; Cass. 4 dicembre 2002, n. 17195).

In altri termini la disposizione in esame - come in molteplici occasioni affermato da questa Corte regolatrice - esclude *in radice* la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento dei danni da *culpa in vigilando* (oltre Cass. 11 febbraio 2005, n. 2839, cit.; Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346, ove il rilievo - altresì - che detta legittimazione esclusiva sussiste anche nell'eventualità di danni arrecati dall'allievo a se stesso).

9. All'accoglimento del terzo motivo segue - palesemente - l'assorbimento dei primo due, nonché la cassazione, in relazione al motivo accolto della sentenza gravata, nella parte in cui ha condannato il R[redacted] in solido con il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni patiti dallo Z[redacted].

Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa, a norma dell'art. 384, comma 1, ultima parte, può essere decisa nel merito, con rigetto dell'appello proposto dallo Z[redacted] avverso la sentenza del 14 luglio 1999 del tribunale di Trieste, sentenza quest'ultima che ha negato la legittimazione

passiva di R[redacted] A[redacted] nei confronti della domanda contro di lui proposta da Z[redacted] S[redacted].

10. Con il ricorso incidentale proposto dallo Z[redacted] lo stesso, con un unico motivo denunzia «violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare degli art. 2043 e 2055 c.c. ed incongruità e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo per il giudizio ed in particolare, nel punto in cui ha ingiustamente escluso ogni responsabilità per il V[redacted] F[redacted]».

11. Il ricorso è inammissibile.

Su istanza dello Z[redacted], la sentenza gravata è stata notificata al V[redacted] [nonché alle altre parti] il 4 aprile 2002.

Il ricorso incidentale dello Z[redacted] - contemporaneamente - è stato notificato il 2 luglio 2002, e, pertanto, ben oltre il termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.

È evidente, pertanto, che si è a fronte a un ricorso incidentale tardivo.

Certo quanto precede, si osserva essere pacifico, presso una giurisprudenza al momento consolidata, che in ipotesi di cause scindibili è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla parte impugnata in via principale contro parte diversa dall'impu-

gnante principale (Cass. 9 settembre 2003, n. 13189; Cass. 15 maggio 2003, n. 7519; Cass. 24 aprile 2003, n. 6521).

In buona sostanza, derivando la soccombenza dello Z[redacted] nei confronti del V[redacted] dalla stessa sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione, e non dall' eventuale accoglimento del ricorso proposto dal R[redacted] (ricorrente principale) contro lo Z[redacted], è di palmare evidenza che ogni censura, avverso il capo di sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria dello Z[redacted] nei confronti del V[redacted] doveva essere proposta nel rispetto dei termini ordinari e non nella forma del ricorso incidentale tardivo.

12. Atteso l'esito del giudizio sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti costituite, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione, nonché del giudizio di appello nei rapporti tra il R[redacted] e lo Z[redacted].

P.Q.M.

La Corte

riunisce i ricorsi;

accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiarati assorbiti i primi due;

dichiara inammissibile il quarto motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunziando nel merito, rigetta l'appello proposto da Z[redacted] S[redacted] avverso la sentenza del tribunale di Trieste 14 luglio 1999, nella parte in cui quest'ultima ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del R[redacted] in ordine alla domanda proposta dallo Z[redacted];

compensa, tra le parti costituite, le spese di questo giudizio di cassazione nonché, nei rapporti R[redacted]-N[redacted] A[redacted] e Z[redacted] S[redacted] le spese del giudizio di appello.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 4 aprile 2006.

il Consigliere relatore est.

il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello

Depositata in Cancelleria
oggi, 29 APR. 2006
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello